

## **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Tutte le **IMPRESE** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che investono in **BENI STRUMENTALI NUOVI, MATERIALI E IMMATERIALI**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co.2 del D.L. n. 231/2001. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

### **BENI STRUMENTALI AGEVOLABILI**

**Beni strumentali MATERIALI** tecnologicamente avanzati (**Allegato A**, L. n. 232/2016 integrata dalla L. n. 205/2017) - a partire **dal 2023 fino al 2025**, con consegna fino al 30 giugno 2026, è riconosciuto un **CREDITO DI IMPOSTA** pari al:

- **20%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
- **10%** del costo per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni
- **5%** del costo per la quota di investimenti da 10 a 20 milioni

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

**Beni strumentali IMMATERIALI** tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione **4.0** (come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) - **Allegato B**, L. n. 232/2016 integrata dalla L. n. 205/2017 - per gli investimenti effettuati **nel 2023** è riconosciuto un **CREDITO DI IMPOSTA** pari al:

- **20%** del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

### **COME SI ACCEDE**

Le imprese sono tenute a produrre una **PERIZIA TECNICA ASSEVERATA** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **ATTESTATO DI CONFORMITÀ** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da

includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000 è sufficiente una **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una **COMUNICAZIONE** al Ministero dello Sviluppo Economico: tale comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l'invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

### **MODALITA' DI FRUIZIONE**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **IN COMPENSAZIONE** (tramite modello F24) in **3 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO** a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) tecnologicamente avanzati.

Tale credito va indicato nella **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** senza che il suo importo concorra alla formazione del reddito.

Il credito d'imposta è **CUMULABILE** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.